



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

---

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 17-02-2023

**Oggetto: Provvedimento contingibile ed urgente atto a garantire la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento rifiuti- Proroga tecnica fino al 18/08/2023.**

L'anno duemilaventitre addi diciassette del mese di febbraio, il Sindaco **SPADOLA GIOVANNI**

### Premesso:

- Che con Ordinanza Sindacale n.163 del 07/12/2018, per le motivazioni ivi addotte, con i poteri di cui all'art.191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è stata accolta la volontà di cessazione dal servizio della G.V. Servizi Ambientali S.r.l. di Misterbianco, demandando al Responsabile del Settore Polizia Municipale – Ambiente l'indizione di procedura negoziata per l'affidamento temporaneo del servizio, per la durata di mesi sei, derogando, in considerazione dell'urgenza e della durata limitata, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- Che il ricorso a tale procedure, ancorché motivato da oggettive necessità a garanzia della salute pubblica e nell'ambito delle funzioni attribuite al Sindaco quale autorità locale nelle materia previste dall'art.54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.191 del D.Lgs. 152/06, aveva carattere temporaneo e, in ogni caso, propedeutico all'affidamento ordinario del servizio;
- Che, per quanto sopra, contestualmente all'avvio delle procedure di affidamento, è stata inoltrata richiesta alla S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia, affinché, nell'ambito delle competenze attribuite con Ord. 6/Rif-2016, procedesse all'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza, comprendente, nello specifico il territorio di questo Comune;
- Che, con Ordinanza Sindacale n.26 Reg. Gen. del 18/02/2019, sulla scorta di relazione del R.U.P., per le ragioni d'urgenza richiamate nelle procedure di indizione della gara inerente il servizio di che trattasi, avviate con la citata ordinanza n. 163/2018, si è proceduto all'affidamento temporaneo per mesi sei decorrenti dal 19/02/2019, del servizio di igiene urbana in favore della società IGM Rifiuti Industriali S.r.l., Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890;
- che con successive ordinanze sindacali e in ultimo, con Ordinanza Sindacale n.23 del 16/11/2022, n.103 reg. gen., il servizio de quo, con le integrazioni e modifiche progressivamente apportate, è stato prorogato a tutto il 18/02/2023;

- Che con l'ordinanza sindacale sopra citata, nel disporre la prosecuzione del servizio, come sopra affidato alla I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l., è stato conferito mandato al Responsabile del V° Settore – Ecologia, di procedere, per il tramite e di concerto con la S.R.R. – A.T.O. Siracusa provincia, e per essa del tecnico all'uopo già incaricato, alla definizione del Piano di Intervento del Comune di Rosolini e di tutti gli atti contrattuali e di gara per l'affidamento ordinario del servizio di durata settennale;
- Vista la nota in data 16/02/2023, prot. n.3596, con la quale il responsabile del servizio ecologia di questo Ente – *relazionando dettagliatamente in ordine ai carichi di lavoro attribuiti ed alle molteplici scadenze in capo al costituito VIII Settore, comprendente i servizi già attribuiti agli ex 4° e 5° Settore e la molteplicità di scadenze correlate alla programmazione e realizzazione di opere pubbliche già finanziate e per le quali si è reso necessario assolvere a tutti gli adempimenti per l'affidamento di servizi, lavori e sottoscrizione di accordi nell'ambito del PNRR* - comunica che la definizione del progetto da porre a base dell'affidamento settennale del servizio di che trattasi, ha subito, gioco forza, un sensibile slittamento dei termini, significando che, nonostante la collaborazione avviata con il tecnico specificatamente nominato dalla SRR, non è risultato possibile definire in tempo utile la stesura ai fini dell'indizione della gara di affidamento;

**Che** un ulteriore ricorso ad affidamento temporaneo, ancorché subordinato all'espletamento di procedure selettive, richiedendo la redazione di atti specifici, comporterebbe, di fatto, il rinvio dell'affidamento ordinario, pluriennale, del servizio sulla base di un Piano di Intervento, così come previsto dalle norme vigenti in materia di rifiuti;

**Considerato** che necessita garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale e che i Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

**Che** conseguentemente, risulta necessario ed urgente prevedere una proroga tecnica di mesi sei del servizio in atto espletato dalla IGM Rifiuti Industriali S.r.l., ai fini della definizione del Piano di Intervento e dell'espletamento delle procedure per l'affidamento ordinario del servizio;

**Dato Atto** che l'attuale affidatario del servizio ha svolto lo stesso con efficacia, consentendo il raggiungimento di percentuali di differenziazione superiori al 65%, con picchi superiori al 70% circa che, ove mantenuti, oltre a garantire il rispetto dei parametri di legge, potrebbero confermare per il corrente anno il rientro di questo Ente fra i comuni virtuosi;

**Che** il rapporto contrattuale in essere, peraltro avvenuto previo confronto con altri operatori economici, in ragione del ribasso a suo tempo offerto (15,111%) e dei costi posti a base del piano economico, risulta congruo e contenuto rispetto ai parametri di riferimento;

**Vista** la nota in data 16/02/2023, acquisita al prot. n. 3654, con la quale la I.G.M. Rifiuti Industriali, all'uopo interpellata, ha accettato la richiesta di proroga tecnica del servizio di mesi sei decorrenti dal prossimo 19/02/2023;

**Preso atto** che la proroga avverrà alle medesime condizioni contrattuali tuttora vigenti, senza ulteriore aggravio per le casse dell'Ente rispetto a quanto già preventivato;

**Visto** l'art.50, comma 5, del D.lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che *"...., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. ..."*

**Ritenuto** che nella fattispecie esistono le condizioni per l'applicazione del citato comma 5 dell'art.50 del D.lgs. 267/2000 in ragione della sussistenza della necessità e intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare;

**Ritenuto, in particolare, che:**

- sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente prov- vedimento;
- per quanto sopra esposto occorre assicurare il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, garantendo altresì gli obiettivi minimi imposti dalla legge per la raccolta differenziata, fino all'espletamento della gara per l'affidamento ordinario del servizio da parte dell'UREGA su input della S.R.R. – A.T.O. Siracusa Provincia;
- è urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare.

Per tutto quanto sopra, con i poteri del Sindaco,

## **ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui all'art.50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- 1°) Al Responsabile del V° Settore – Ecologia, di procedere, per il tramite e di concerto con la SRR A.T.O. Siracusa Provincia, e per essa del tecnico all'uopo già incaricato, alla definizione del Piano di Intervento del Comune di Rosolini e di tutti gli atti contrattuali e di gara per l'affidamento ordinario del servizio di durata settennale, entro il termine di mesi tre dalla presente;
- 2°) Al Responsabile dei Servizi Finanziari di questo Ente, di predisporre le condizioni di bilancio per l'affidamento, prevedendo le risorse finanziarie necessarie per l'affidamento ordinario pluriennale del servizio;
- 3°) Alla società **IGM Rifiuti Industriali S.r.l.**, Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, al fine di evitare eventuali interruzioni a pregiudizio della salute pubblica e nelle more di definizione della citata procedura di affidamento, la prosecuzione del servizio fino al **18/08/2023**, e comunque, salvo eventuale e concordato anticipo rispetto alla predetta data, fino alla data di effettivo subentro, nelle forme di legge, di altro operatore;
- 4°) Dare atto che il servizio viene prorogato, alle medesime condizioni di cui al contratto principale stipulato in data 22/05/2019 rep. n.2579 ed alle rimodulazioni concordate con verbali in data 19/02/2019, 31/05/2019, 28/05/2020, 22/12/2020 e 26/07/2021, per l'importo netto complessivo, riferito all'intero semestre di **€ 745.698,06**, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA;
- 5°) Che risultano esclusi dal superiore importo contrattuale eventuali ed ulteriori oneri non contrattualizzati che si rendessero necessari per garantire l'igiene e la salute pubblica;
- 6°) Riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che ne hanno determinato l'assunzione o sopravvenire ulteriori condizioni che rendano indispensabile assumere ulteriori e diversi atti, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

## **AVVERTE**

- E' fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza e qualora dal mancato rispetto della stessa derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché le conseguenti sanzioni penali;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni.

## **DISPONE**

- Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente.
- Che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
  - Alla Società Consortile S.p.A. S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia;
  - Al Responsabile del Settore Economico/Finanziario del Comune di Rosolini;
  - Al Responsabile dell' VIII Settore - Ecologia del Comune di Rosolini;

- Al Responsabile del III Settore – Polizia Municipale;
- Che venga altresì trasmessa per conoscenza e a mezzo pec:
  - Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - Al Ministro della Salute;
  - Al Presidente della Regione siciliana;
  - All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
  - A S.E. il Prefetto di Siracusa.

Il Responsabile dell’ VIII° Settore - Ecologia  
(Geom. *Salvatore Speranza*)  
SPADOLA)

Il SINDACO  
(*Giovanni*)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to SPADOLA GIOVANNI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-02-2023 al 04-03-2023

Lì 17-02-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL SINDACO  
SPADOLA GIOVANNI